



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF095

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	DEFINIZIONE LITI PENDENTI - CHIARIMENTI AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 10/2019; VIDEOFORUM CNDCEC - ART. 6 DL 119/2018 - CM 6/2019 – RF 064/2019
CIRCOLARE DEL	23/05/2019

Sintesi: la definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del D.L. 119/2018 è stata interessata dai chiarimenti forniti dell'Agenzia:

- nel corso del Videoforum del 7 maggio 2019 organizzato con il CNDCEC
- con la circolare n. 10/2019.

L'art. 6 del D.L. 119/2018 ha previsto la possibilità di

- **definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti**
- **aventi ad oggetto i seguenti atti impositivi**

ATTI IMPOSITIVI
▪ avvisi di accertamento
▪ provvedimenti di irrogazione di sanzioni
▪ atti di recupero dei crediti d'imposta oggetto di indebito utilizzo in compensazione
▪ ogni altro atto recante una pretesa tributaria quantificata

I **documenti** di prassi **attuativi e esplicativi** delle disposizioni in esame sono rappresentati dal **Provv. del 18/02/2019, R.M. 29/2019, CC.MM. 6/2019 e 10/2019.**



Nota: la definizione attiene alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti al 24/10/2018, in cui è parte l'Agenzia delle entrate aventi ad oggetto atti impositivi.

Per l'applicazione della definizione occorre che la **lite fiscale**

- ➔ sia **pendente**, anche a seguito di rinvio, alla data del **24/10/2018**,
- ➔ ossia a tale data deve essere stato notificato il ricorso di **1° grado**.

CONDIZIONE	DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
RICORSO PENDENTE IN CTP	In caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado , <ul style="list-style-type: none"> ▪ la controversia può essere definita ▪ con il pagamento del 90% del valore della stessa.
SOCCOMBENZA AGENZIA	Qualora l' Agenzia risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale (non cautelare) depositata alla data del 24/10/2018, la definizione può avvenire con il seguente pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - 40% del valore della controversia: nel caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado; - 15% del valore della controversia: nel caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.
LITE PENDENTE IN CASSAZIONE	Le controversie tributarie pendenti in Cassazione alla data del 19/12/2018, <ul style="list-style-type: none"> ▪ per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio ▪ possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.

CIRCOLARE N. 10/2019 DELL'AGENZIA

Il documento dell'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti



- ➔ sia in relazione ai quesiti **pervenuti dalle strutture territoriali**
- ➔ e sia in relazione alle **istanze di definizione presentate dai contribuenti**.



ATTI OGGETTO DI LITI DEFINIBILI



ATTI OGGETTO DI LITI DEFINIBILI	
Avvisi di liquidazione per la registrazione di atti giudiziari	Le liti relative agli avvisi di liquidazione riguardanti l'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari (sentenze civili o decreti ingiuntivi) sono esclusi dalla definizione <ul style="list-style-type: none"> ✓ in quanto hanno prettamente una funzione di riscossione dell'imposta ✓ dovuta per la registrazione dei suddetti atti.
Cartella da omesso versamento in cui si contesta la decadenza dei termini	La definizione agevolata delle liti relative a ruoli/cartelle è possibile solo nel caso in cui tali atti assolvono, in aggiunta alla funzione di riscossione, anche una funzione impositiva che si verifica quando <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'emissione derivi dalla rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, pertanto, riguardano tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata/liquidata dal contribuente ▪ o quando essi, in assenza di precedenti atti impositivi, portino a conoscenza il contribuente della pretesa e nel ricorso venga eccepita l'invalidità di notifica dell'atto. Premesso quanto sopra, la cartella relativa all'omesso pagamento non rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche qualora il contribuente contesti la decadenza dei termini per la notifica dell'atto .
Accertamento di società di persone e definizione della lite dal socio	La C.M. 6/2019 ha fornito i seguenti chiarimenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non risulta definibile la controversia nel caso in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile ai soci; infatti, anche se l'atto di accertamento indichi l'ammontare del reddito o maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci, lo stesso non reca alcuna quantificazione delle imposte e sanzioni dovute dai soci; ▪ la definizione della lite dalla società è ammessa solo per le imposte accertate nell'atto che sono di sua competenza (ad esempio, l'IRAP), senza esplicitare effetti verso i soci; ▪ le controversie instaurate dai soci in materia di imposte sui redditi da partecipazione, si considerano liti autonome ai soli fini della definizione agevolata. In considerazione di quanto sopra, il socio di un soggetto in regime di trasparenza fiscale <ul style="list-style-type: none"> ✓ può presentare l'istanza di definizione agevolata della lite ✓ relativa al reddito di partecipazione.

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI	
Valore della controversia	<p>Quesito: se dopo il 24/10/2018, ma anteriormente alla presentazione dell'istanza di definizione del contribuente, venga depositata (udienza di marzo 2019) una sentenza della CTP favorevole all'Agenzia, ai fini della definizione della lite occorre corrispondere il 90% del valore della lite oppure il totale ?</p> <p>Risposta: poiché ai fini della determinazione dell'importo dovuto assume rilevanza la situazione processuale esistente al 24/10/2018, non assume alcun rilievo la sentenza della CTP intervenuta in seguito alla predetta data; di conseguenza, se la costituzione in giudizio del ricorrente è avvenuta entro il 24/10/2018, per la definizione della lite occorre corrispondere un importo pari al 90% del relativo valore.</p>

Sospensione del processo	In presenza dei relativi presupposti, la definizione della controversia oggetto di sospensione da parte della CTP ex art. 295 CPC può avvenire con il pagamento del 90% del relativo valore										
Giudicato interno	<p>Quesito: in una controversia riguardante un accertamento contenente molteplici recuperi, qualora la CTP e CTR abbiano emesso sentenze di accoglimento parziale e le parti abbiano proposto impugnazioni parziali, al punto che, per effetto dei giudicati interni che si sono formati, la controversia pendente in Cassazione su iniziativa dell'Agenzia concerne un unico recupero, in riferimento al quale il contribuente sia stato vittorioso nei primi due gradi di giudizio, la lite è definibile col pagamento del 5% ?</p> <p>Risposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poiché l'Agenzia è risultata vittoriosa solo in parte nei precedenti gradi di giudizio, la lite può essere definita con il pagamento del 15% del relativo valore, per la parte ancora in contestazione alla data del 31/05/2019. <p> Nota: la definizione della lite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore è applicabile alle sole controversie pendenti in Cassazione per le quali l'Agenzia sia risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - inoltre, la C.M. 6/2019 ha chiarito che la soccombenza dell'Agenzia è determinata dal raffronto tra quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dal giudice adito e si considera integrale quando la domanda del contribuente sia stata accolta. 										
Soccombenza Agenzia nel giudizio di riassunzione	<p>Quesito: qualora la Cassazione abbia accolto il ricorso dell'Agenzia (risultata soccombente nei primi 2 gradi di giudizio) cassando con rinvio alla CTR e quest'ultima nel giudizio di riassunzione abbia emesso una sentenza favorevole al contribuente depositata ante 24/10/2018 e impugnata in Cassazione con ricorso notificato ante 19/12/2018, la controversia pendente è definibile col pagamento del 5% ?</p> <p>Risposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la controversia è definibile con il pagamento del 15% del relativo valore, in base al disposto dell'art. 6, co. 2, lett. b), disposizione questa applicabile anche nel caso in cui l'ultima pronuncia, favorevole al contribuente, depositata al 24/10/2018, sia stata emessa dalla CTR in qualità di giudice del rinvio; <p> Nota: nel caso in esame, la definizione non può avvenire con il pagamento del 5% del relativo valore in quanto questo è previsto per le liti pendenti in Cassazione al 19/12/2018, per le quali l'Agenzia risulti soccombente nei precedenti gradi di giudizio.</p> <p>inoltre, il giudizio instaurato dall'Agenzia è da considerarsi ad essa favorevole in quanto si è concluso con una sentenza di cassazione con rinvio.</p>										
Soccombenza Agenzia nel giudizio di revocazione	<p>Quesito: a fronte del caso di seguito rappresentato, la controversia pendente in Cassazione è definibile con il pagamento del 5% del relativo valore ?</p> <table border="1"> <tr> <td>Sentenza CTP</td><td>Soccombenza dell'Agenzia</td></tr> <tr> <td>Sentenza CTR</td><td>Soccombenza del contribuente</td></tr> <tr> <td>Contribuente</td><td> <ul style="list-style-type: none"> - impugnazione della sentenza di 2° grado sia per Cassazione sia per revocazione; - la CTR accoglie il ricorso per revocazione </td></tr> <tr> <td>Agenzia</td><td> Impugnazione in Cassazione <ul style="list-style-type: none"> - della sentenza emessa dalla CTR in sede di revocazione, - con ricorso notificato prima del 19/12/2018 </td></tr> <tr> <td>Stato dell'arte</td><td>Controversia pendente in Cassazione</td></tr> </table>	Sentenza CTP	Soccombenza dell'Agenzia	Sentenza CTR	Soccombenza del contribuente	Contribuente	<ul style="list-style-type: none"> - impugnazione della sentenza di 2° grado sia per Cassazione sia per revocazione; - la CTR accoglie il ricorso per revocazione 	Agenzia	Impugnazione in Cassazione <ul style="list-style-type: none"> - della sentenza emessa dalla CTR in sede di revocazione, - con ricorso notificato prima del 19/12/2018 	Stato dell'arte	Controversia pendente in Cassazione
Sentenza CTP	Soccombenza dell'Agenzia										
Sentenza CTR	Soccombenza del contribuente										
Contribuente	<ul style="list-style-type: none"> - impugnazione della sentenza di 2° grado sia per Cassazione sia per revocazione; - la CTR accoglie il ricorso per revocazione 										
Agenzia	Impugnazione in Cassazione <ul style="list-style-type: none"> - della sentenza emessa dalla CTR in sede di revocazione, - con ricorso notificato prima del 19/12/2018 										
Stato dell'arte	Controversia pendente in Cassazione										

	<p>Risposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la controversia pendente in Cassazione, instaurata dall'Agenzia, può essere definita con il pagamento di un importo pari al 15% del relativo valore; - inoltre, la sentenza della CTR favorevole all'Agenzia è oggetto di un autonomo giudizio ancora pendente in Cassazione. <p> Cessata materia del contendere: può essere anche richiesta nel giudizio instaurato dal contribuente in Cassazione avverso la sentenza della CTR ad esso sfavorevole.</p>				
Controversia per sole sanzioni collegate al tributo che è stato versato	<p>Quesito: nel caso in cui la sentenza della CTP, avente ad oggetto un atto di recupero del credito d'imposta, che accoglie il ricorso per le sole sanzioni, è stata impugnata dall'Ufficio e il contribuente abbia pagato nel frattempo il tributo, la lite è definibile senza pagare alcun importo? lo stesso trattamento è previsto anche nel caso di sentenza della CTR sfavorevole al contribuente depositata prima del 24/10/2018?</p> <p>Risposta: la lite è definibile senza versare alcun importo in quanto la controversia in appello riguarda la sola irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest'ultimo risulta versato; quanto detto vale anche per il caso rappresentato nella seconda parte del quesito.</p>				
Rinvio alla CTR per le sanzioni	<p>La sentenza della Cassazione che rinvia alla CTR la sola rideterminazione delle sanzioni e statuisce - per l'accertamento contenente queste ultime e il tributo - la debenza del tributo ha valore di giudicato; pertanto la lite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ può essere definita senza pagare alcun importo ▪ considerato che il tributo risulta definito e le sanzioni risultino ad esso collegate. 				
Sanzione per non regolarizzazione fatture	<p>La lite relativa alla sola sanzione per l'omessa regolarizzazione di fatture (<i>ex co. 8, art. 6, D.lgs. 471/1997</i>) può essere definita con il pagamento del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24/10/2018, ▪ e del 40% negli altri casi <p>in quanto si è in presenza di una sanzione non collegata al tributo (C.M. 12/2003)</p>				
Scomputo importi	<p>Gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall'Ufficio,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a seguito di sentenza sfavorevole all'Ufficio, ▪ sono scomputabili dalle somme dovute per la definizione. <p>Le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili per effetto della definizione.</p>				
Rottamazione degli interessi per i ruoli al 31/10/2013 (L. 147/2013)	<p>Le somme versate per l'adesione alla definizione agevolata dei ruoli di cui all'art. 1, co. 618-624, della L. 147/2013,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dell'iscrizione a ruolo effettuata in pendenza di giudizio (che risulta ancora pendente) ▪ non possono essere scomputate dal lordo dovuto per la definizione ex D.L. 119/2018. <p> Nota: il valore della lite su cui applicare le percentuali per la definizione, va determinato considerando le sole somme ancora in contestazione.</p> <p>Quanto detto vale anche nel caso di somme versate per la definizione dei carichi ex art. 6 del D.L. 193/2016.</p>				
Diniego della definizione delle liti ex D.L. 50/2017	<p>Quesito: si rappresenta il seguente caso</p> <table border="1"> <tr> <td>Contribuente</td><td>adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 11 del D.L. 50/2017</td></tr> <tr> <td>Agenzia</td><td>diniego della definizione per omesso versamento degli importi dovuti</td></tr> </table>	Contribuente	adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 11 del D.L. 50/2017	Agenzia	diniego della definizione per omesso versamento degli importi dovuti
Contribuente	adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 11 del D.L. 50/2017				
Agenzia	diniego della definizione per omesso versamento degli importi dovuti				

	<p>Il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ha omesso gli importi in quanto riteneva non dovuti essendo incorso in sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, la cui definizione non richiede alcun versamento; ✓ ha presentato ricorso avverso il diniego; ✓ intende definire la controversia originaria, avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, avvalendosi della definizione ex D.L. 119/2018, rinunciando al ricorso. <p>Risposta: il contribuente, tramite rinuncia al ricorso avverso il diniego, può definire la lite originaria avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo.</p> <p> Nota: la C.M. 6/2019 ha chiarito che sono esclusi dalla definizione ex art. 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate; tuttavia, in presenza dei presupposti di cui al citato art. 6, è possibile definire le liti originarie per le quali la precedente definizione non risulti perfezionata.</p>
Perfezionamento della rottamazione-bis (D.L. 148/2017)	<p>In merito alla precedente rottamazione del ruolo relativo all'iscrizione provvisoria dei 2/3 delle sanzioni, il perfezionamento della procedura agevolata del carico ha permesso di definire la lite per la parte iscritta a ruolo (CC.MM. 2/2017 e 23/2017)</p> <p> Nota: per la definizione della lite pendente per la parte estranea alla rottamazione del carico affidato all'agente della riscossione, il valore della lite su cui applicare le percentuali va determinato considerando le sole somme ancora in contestazione.</p>

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Le **controversie** definibili

- ➔ sono **sospese soltanto a seguito di apposita istanza** al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata;
- ➔ in tal caso, il processo è **sospeso fino al 10/06/2019**;

Non è, quindi, possibile la **sospensione automatica delle liti** potenzialmente definibili.

 **Nota:** la C.M. 6/2019 ha chiarito che

- la domanda può essere presentata anche dal contribuente che non si è ancora avvalso della definizione agevolata;
- la sua presentazione non comporta effetti vincolanti ai fini dell'adesione alla definizione (che può in seguito non essere perfezionata).

Ulteriore sospensione del giudizio fino al 31/12/2020:

- il contribuente che ha aderito alla definizione deve depositare, entro il 10/06/2019,
- copia della domanda di definizione e del relativo versamento.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DEFINIBILE	
Richiesta di sospensione del giudizio	<p>In caso di sentenza (<i>depositata il 19/07/2018</i>) della CTP favorevole al contribuente, oggetto di appello (<i>in data 18/02/2019</i>) da parte dell'Ufficio,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contribuente, intenzionato a definire la lite, al fine di ottenere la sospensione del giudizio <ul style="list-style-type: none"> - deve depositare la relativa domanda - presso la segreteria della CTR dove, appunto, pende l'appello.

DEFINIZIONI DELLE LITI PENDENTI EX ART. 7

L'art. 7 del D.L. 119/2018 prevede la **possibilità**, per le **società o associazioni sportive dilettantistiche** che alla data del 31/12/2017 risultavano **iscritte nel registro del CONI**, di **avvalersi**, in alcuni casi e condizioni, della **definizione agevolata delle liti** ex art. 6 del medesimo D.L. 119.

Per la **definizione** occorre **pagare**,

- in aggiunta ad un **importo commisurato al valore della lite**,
- anche determinati importi commisurati agli **interessi e alle sanzioni** irrogate contestualmente.

In particolare, le **società e le associazioni sportive dilettantistiche** possono **definire le liti** effettuando il **pagamento delle seguenti somme**:

IMPORTI DOVUTI	
✓	40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati qualora, alla data del 24/10/2018, la controversia penda ancora nel primo grado di giudizio;
✓	10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati , in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018;
✓	50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018.



DETERMINAZIONE DEL DOVUTO: la C.M. 6/2019 ha chiarito che

- la determinazione dell'importo lordo dovuto per la definizione si effettua applicando le predette percentuali del 40%, 10% e 50% all'imposta in contestazione,
- nonché del 5% e 10% alle **sanzioni e agli interessi in contestazione** (anche se le disposizioni normative **fanno riferimento alle sanzioni e agli interessi accertati**).

Dall'importo lordo dovuto vanno detratte

- le somme di spettanza dell'ente impositore, già versate in pendenza di giudizio,
- o quelle pagate a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.


CALCOLO DEGLI INTERESSI	
QUESITO	Per il calcolo degli interessi dovuti occorre far riferimento (<i>quale dies ad quem</i>) <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla data di notifica dell'atto di accertamento, ▪ al termine ultimo per il versamento delle somme dovute ▪ o alla data del versamento da effettuarsi ?
SOLUZIONE	Per gli interessi dovuti per la definizione occorre riferirsi <ul style="list-style-type: none"> ▪ all'ammontare degli interessi come risultanti dall'avviso di accertamento, ▪ calcolati di regola fino alla data di emissione dell'atto. In considerazione del fatto che l'art. 7 si riferisce agli "interessi accertati", <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato ritenuto non sussistente un problema di individuazione della data/termine (c.d. dies ad quem) per il calcolo degli interessi dovuti, ▪ previsto invece nella definizione delle liti ex art. 11 del D.L. 50/2017, per il quale gli interessi si calcolavano fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto.

VIDEOFORUM DEL 7 MAGGIO 2019

Nel corso della **videoconferenza ADE-CNDCEC** sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE

SOSPENSIONE DEL PROCESSO DALLA CTP	
QUESITO	Il socio persona fisica di SRL a ristretta base proprietaria ha presentato ricorso in CTP avverso l'avviso di accertamento ricevuto; la Commissione ha disposto la sospensione del processo ex art. 39, co. 1-bis, D.lgs. 546/1992 e art. 295 CPC fino al passaggio in giudicato dei giudizi incardinati dalla società partecipata. Per la definizione della lite quale importo occorre corrispondere ?
SOLUZIONE	Fatto salvo la presenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del D.L. 119/2018, <ul style="list-style-type: none"> la controversia sospesa dalla CTP può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore

SENTENZA DI CASSAZIONE CON RINVIO	
QUESITO	A seguito di una doppia pronuncia di contenuto uguale favorevole al contribuente , la Cassazione con sentenza depositata il 15/05/2018 ha cassato con rinvio in CTR ; alla data del 24/10/2018 pendeva il termine per la riassunzione . Per definire la lite quale importo deve essere corrisposto ?
SOLUZIONE	Per determinare le somme da corrispondere occorre far riferimento alle disposizioni previste dal co. 1-bis, art. 6, del D.L. 119/2018 , il quale stabilisce che in caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite. La C.M. 6/2019 ha fornito i seguenti chiarimenti in merito a tale ultima disposizione : <ul style="list-style-type: none"> ✓ si riferisce ai casi di ricorso pendente per il quale il contribuente, alla data del 24/10/2018, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della CTP, ma, alla stessa data, la Commissione non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare; ✓ la predetta percentuale trova applicazione anche nei casi in cui, al 24/10/2018, risultino pendenti i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. <p> Nota: in altri termini, poiché in caso di mancata riassunzione, in esito al rinvio operato dalla Cassazione, si consolida l'originario atto impositivo, per la definizione della lite risulta dovuto un importo pari al 90% del relativo valore in quanto la controversia di considera pendente in 1° grado senza decisione, in coerenza alle disposizioni ex lett. c-bis), c. 1, art. 68, D.lgs. 546/92.</p>

SOGGETTI COOBLIGATI

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA LITE RELATIVA AD UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI	
QUESITO	In presenza di una lite relativa ad un avviso di liquidazione per recupero dell'imposta di registro e dell'imposta su mutui recuperata sull'acquisto della prima casa , quali sono le modalità di definizione della lite pendente considerato che l'avviso di liquidazione è stato notificato ad entrambi i coniugi e che questi ultimi lo hanno impugnato con ricorsi separati ?
SOLUZIONE	Il co. 14, art. 6, del D.L. 119/2018 , prevede, con riguardo alle controversie relative a più soggetti interessati dallo stesso atto impugnato , che <ul style="list-style-type: none"> il perfezionamento della definizione dal coobbligato giovra in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. <p>Pertanto, in pendenza di liti distinte per lo stesso atto, instaurate in maniera separata dai coniugi, gli effetti della definizione perfezionata da uno di essi si estendono anche sulle altre controversie.</p> <p>Ogni coniuge può presentare istanza di definizione in quanto parte di un giudizio autonomo.</p>

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

L'art. 6, co. 12, del D.L. 119/2018, **come chiarito nella C.M. 6/2019**, prevede che

- l'Ufficio debba completare le **verifiche** in merito alla **validità della definizione**
- **entro il 31/07/2020**, data quest'ultima che **corrisponde** a quella in cui deve essere **notificato al contribuente** l'eventuale **diniego della definizione**.

VERIFICHE DELL'UFFICIO

Le **verifiche** attengono alla presenza dei **presupposti, formali e sostanziali**, per la validità e il perfezionamento della definizione, considerando, tra l'altro:

- ✓ la **definibilità della lite** (appartenenza della lite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia);
- ✓ la presentazione **tempestiva della domanda**, anche in assenza di somme da versare;
- ✓ l'**esattezza e tempestività dei versamenti**.


SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO

QUESITO	<p>Il contribuente</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definisce la lite e provvede al pagamento della prima rata e alla presentazione della domanda; ▪ avendo in corso all'atto della definizione il pagamento rateizzato dell'importo iscritto a ruolo a titolo provvisorio, scomputa dall'importo dovuto quanto già versato (fatta eccezione per le somme di pertinenza dell'agente della riscossione). <p>Premesso quanto sopra,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per evitare l'esecuzione dell'agente della riscossione sulle rate aventi scadenza successiva al perfezionamento della definizione, ✓ si chiede qual è la procedura da seguire per ottenere la sospensione del loro pagamento.
SOLUZIONE	<p>L'ufficio provvede, a seguito della presentazione della domanda del contribuente e nelle more delle verifiche, senza necessità di specifica istanza,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, avverso cui pende la lite oggetto di definizione ▪ comunicando all'agente della riscossione la sospensione della riscossione per le iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati ▪ e non procedendo ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Nel **Modello** vanno riportati, nella **sezione** di seguito indicata, i **dati relativi alla lite pendente**:

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Periodo d'imposta / Anno di registrazione	Data di notifica del ricorso in primo grado giorno mese anno	Nota: viene riportata la sola sezione del Modello interessata dal quesito di seguito esposto
	Organo giurisdizionale e Sede		
	Registro generale Numero Anno		
	Tipo di atto impugnato		
	Numero atto impugnato	Valore della controversia	

Periodo d'imposta/Anno di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ indicare il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad es., ad imposte dirette, IVA/IRAP; ✓ periodo d'imposta non solare: indicare solo l'anno iniziale riportato sull'atto impugnato; ✓ imposta di registro: indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui quest'ultima sarebbe dovuta avvenire.
Data di notifica del ricorso in primo grado	<p>Indicare la data di notifica del ricorso in 1° grado; nel caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ notifica dell'atto introduttivo a mezzo posta: indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro postale; ✓ PTT: indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC
Organo giurisdizionale e Sede	<p>Indicare l'organo giurisdizionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ presso cui pende la lite ✓ oppure, qualora si intenda definire una lite per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, quello che l'ha resa (CTP, CTR, CT di 1° o 2° grado per le province di Trento e Bolzano, Cassazione) ✓ e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).
Registro generale	Indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale (ad es., dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente innanzi alla CTP, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi alla CTR.
Tipo atto impugnato	Si rileva dall'atto impugnato (ad es., avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).
N. atto impugnato	Si rileva dall'atto impositivo impugnato
Valore della controversia	<p>Si intende l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l'atto impugnato; se la lite riguarda le sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.</p> <p> Nota: per la determinazione dell'effettivo valore della lite si escludono gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di annullamento parziale in autotutela dell'atto impugnato.</p>

DATI DA RIPORTARE NELLA DOMANDA	
QUESITO	Si rappresenta il seguente caso: <div><div><div>▪ giudizio introdotto in CTP nel 2017 e sentenza pronunciata il 24/07/2018</div><div>▪ proposizione dell'appello ancora pendente al 24/10/2018</div></div></div>
	Premesso quanto sopra, <div><div><div>▪ i dati relativi all'Organo giurisdizionale e numero di R.G. da riportare nella relativa Sezione</div><div>▪ sono quelli effettivi o quelli riguardanti il giudizio alla cui sentenza occorre riferirsi per il calcolo delle somme.</div></div></div>
SOLUZIONE	Si riportano i dati relativi alla CTR presso cui pende l'appello e il relativo numero di R.G.A.